

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Capo V

Misure di perequazione per i cittadini della Regione

Art. 44

(Incentivazione all'utilizzo del TPL regionale per gli studenti residenti e modifiche alla legge regionale 23/2007)

1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di perseguire gli obiettivi primari della libertà ed economicità di movimento, di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza della circolazione e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future, nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio dei cittadini residenti in Regione, anche attraverso l'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.

2. Il comma 1 trova applicazione a conclusione dell'agevolazione sperimentale di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, definisce, anche sulla base degli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007, beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 e le modifiche di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

4. All'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole <<di età che non superino il metro di altezza.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'età indicata con deliberazione di

Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;>>;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.>>;

c) dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente:

<<4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.>>.

Art. 45

(Incentivazione alla conoscenza del Patrimonio storico-culturale della Regione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10.>>.